

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3087

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2004

—————

Tassazione delle attività finanziarie rientrate dall’estero

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il Governo vanta di aver conseguito un gran risultato nel rientro dei capitali dall'estero. Guardando le cifre diffuse ad arte sui giornali, sembrerebbe di sì. Ma la realtà è ben diversa. L'operazione per il rientro dei capitali detenuti all'estero è stata un vero e proprio condono e, di fatto, ha messo fuori uso uno dei compiti principali dello Stato: quello di individuare e punire i comportamenti illeciti dei contribuenti, anche se passati.

Infatti sotto la pudica dicitura di «emersione delle attività detenute all'estero» è stata regalata una vera e propria sanatoria per chi prima esporta illegalmente i capitali all'estero e poi li vuole rimpatriare utilizzando, appunto, lo scudo di norme fatte ad *hoc* per rendere immuni dal reato gli evasori fiscali.

Per capire l'effettiva gravità del provvedimento basti pensare che all'estero sono detenuti molti capitali filtrati attraverso l'evasione e l'elusione fiscale, ed il mancato controllo della circolazione di capitali e, cosa ancora più grave vi è il rischio che, tra questi capitali, siano nascosti anche quelli derivanti dal riciclaggio di denaro sporco e dall'attività criminale della mafia.

Oltretutto, per quanto riguarda le iniziative assunte, il Governo non ha mai voluto fornire dati precisi sulla sua attuazione. Ad oggi siamo venuti a conoscenza che sono rientrati poco più di 100.000 miliardi di vec-

chie lire, ma non è stato indicato quanta parte di questi capitali sia effettivamente rimpatriato e quanta parte invece sia stata una regolarizzazione di capitali detenuti all'estero.

Inoltre, non sono stati mai indicati gli utilizzi effettivi di questi capitali, come invece era stato promesso. I capitali rientrati nel nostro Paese, secondo quanto propagandato avrebbero dovuto essere impiegati per attività di investimento. Nulla di più falso. In realtà molti di questi capitali sono rientrati e sono usciti nuovamente senza portare nessun vantaggio per l'economia del Paese ma solo per le tasche degli evasori.

Nel presente disegno di legge si stabilisce, in alternativa allo scudo fiscale, che le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, sono sottoposte a tassazione con l'aliquota pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate.

La somma complessivamente dovuta è corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Emersione di attività detenute all'estero)

1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle disposizioni citate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.

4. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) la parola «riservata», ovunque ricorra, è soppressa;

2) al comma 3, le parole «senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata» sono sostituite dalle seguenti «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate»;

b) all'articolo 15, il comma 5 è abrogato.

5. All'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole da: «relativamente alle attività» fino a: «precedente;» sono soppresse.

6. Il maggiore gettito derivante dalla presente legge è versato all'entrata del bilancio dello Stato.